

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE A NUCLEI FAMILIARI IN SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA DI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE CON L'UTILIZZO DELLA RISERVA AI SENSI DELLA L.R. 3/2010 E DI ALLOGGI COMUNALI NON DI EDILIZIA SOCIALE (LEGGE 431/ 1998)

ASSEGNAZIONE A NUCLEI FAMILIARI IN SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA DI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE CON L'UTILIZZO DELLA RISERVA AI SENSI DELLA L.R. 3/2010 .

La legge regionale 3/2010 con l'art. 3 stabilisce i requisiti per l'assegnazione di un alloggio di edilizia sociale, con l'art. 4 sostituito dall'art. 1 della L.R. n. 2 del 20/03/17 definisce il nucleo familiare richiedente e con l'art. 10 l'utilizzo della riserva.

Il D.P.G.R. 12/R del 4/10/11 "Regolamento delle procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale, in attuazione dell'articolo 2, comma 5, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)" con l'art. 6 definisce le situazioni di emergenza abitativa .

Il D.P.G.R. n. 1/R del 19/01/18 all'art. 1 stabilisce le modifiche dell'art. 6 del Regolamento di cui sopra, introducendo quale situazione di emergenza abitativa, quella determinata da sistemazione provvisoria di cui all'art. 10 comma 5 della L.R. n. 3/2010 in scadenza, qualora il Comune accerti l'impossibilità del nucleo di reperire una diversa soluzione abitativa.

L.R. 3/2010 - Art. 3 (Requisiti per l'assegnazione)

1. I requisiti per conseguire l'assegnazione di un alloggio di edilizia sociale sono i seguenti:

a) essere residente o prestare attività lavorativa da almeno tre anni nel comune che emette il bando di concorso o in uno dei comuni del medesimo ambito territoriale di cui all'articolo 5, comma 2. I comuni hanno facoltà, in sede di bando, di incrementare tale requisito fino ad un massimo di ulteriori due anni;

b) non essere titolare di diritti esclusivi di proprietà o di altri diritti reali esclusivi di godimento su alloggio di categoria catastale A1, A2, A7, A8, A9 e A10 ubicato nel territorio regionale;

c) non essere titolare di diritti esclusivi di proprietà o di altri diritti reali esclusivi di godimento su alloggio di categoria catastale A3, A4, A5 e A6 ubicato nel territorio regionale di superficie utile massima non superiore a:

- 40 metri quadri per nucleo richiedente composto da una o due persone;*
- 60 metri quadri per nucleo richiedente composto da tre o quattro persone;*
- 80 metri quadri per nucleo richiedente composto da cinque o sei persone;*
- 100 metri quadri per nucleo richiedente composto da sette o più persone;*

d) non avere avuto una precedente assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato concesso in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno;

e) non essere alcun componente del nucleo richiedente assegnatario di alloggio di edilizia sociale nel territorio regionale;

f) non avere ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione;

g) non essere occupante senza titolo di un alloggio di edilizia sociale;

h) non essere stato dichiarato decaduto dall'assegnazione dell'alloggio a seguito di morosità, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;

i) essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), non superiore al limite stabilito con il regolamento di cui all'articolo 19, comma 2.

2. *In sede di programmazione delle risorse di edilizia sociale possono essere stabiliti ulteriori requisiti in riferimento a finanziamenti destinati a particolari categorie di cittadini.*
3. *Ciascun componente del nucleo richiedente deve possedere, alla data di approvazione del bando di concorso, i requisiti di cui al comma 1, fatta eccezione per il requisito di cui al comma 1, lettera a) da possedersi da parte del solo richiedente.*
4. *I requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono permanere al momento dell'assegnazione e della stipula della convenzione di assegnazione, nonché successivamente alla stessa, fatto salvo il requisito di cui al comma 1, lettera i), nei limiti stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 19, comma 2.*
5. *Ai fini della verifica del mantenimento dei requisiti per la permanenza nell'alloggio, gli enti gestori procedono ogni due anni ad un censimento socioeconomico dei nuclei assegnatari.*

L.R. 3/2010 - Art. 4 (Nucleo richiedente) sostituito dall'art. 1 della L.R. n. 2 del 20/03/17

1. *Il nucleo richiedente è composto dai membri iscritti da almeno un anno nella famiglia anagrafica, come definita dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente) e ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), con esclusione dei soggetti legati da rapporti di lavoro.*
2. *Il periodo di un anno di cui al comma 1 non è richiesto per l'inclusione nel nucleo richiedente di:*
 - a) *coniuge del richiedente, parte dell'unione civile legata al richiedente o convivente di fatto con il richiedente;*
 - b) *figli minori del richiedente;*
 - c) *altro genitore di figli minori del richiedente;*
 - d) *genitori del richiedente o del coniuge del richiedente, della parte dell'unione civile legata al richiedente o del convivente di fatto con il richiedente.”.*

L.R. 3/2010 - Art. 10. (Riserve)

1. *I comuni sono autorizzati ad assegnare un'aliquota non eccedente il 25 per cento, arrotondata all'unità superiore, degli alloggi che si rendono disponibili su base annua, al di fuori delle graduatorie di cui all'articolo 5, per far fronte alle situazioni di emergenza abitativa previste con il regolamento di cui all'articolo 2, comma 5. I comuni ad alta tensione abitativa sono autorizzati ad assegnare un'ulteriore aliquota non eccedente il 25 per cento degli alloggi che si rendono disponibili su base annua, di cui almeno la metà per far fronte alla sistemazione di nuclei familiari soggetti a sfratto esecutivo.*
2. *Per le assegnazioni degli alloggi effettuate su riserva ai sensi del comma 1 devono comunque sussistere i requisiti prescritti all'articolo 3.*
3. *Nel caso in cui il beneficiario della riserva sia già assegnatario di alloggio di edilizia sociale divenuto inutilizzabile, i requisiti richiesti sono quelli di permanenza.*
4. *La Commissione di cui all'articolo 7, previa verifica dei comuni interessati, accerta i requisiti.*
5. *In presenza di situazioni di emergenza abitativa per cui sussistono condizioni di particolare urgenza accertate dal comune, quest'ultimo procede, anche in deroga al possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, purchè nell'ambito della quota di riserva di cui al comma 1, a sistemazioni provvisorie che non possono eccedere la durata di due anni, non prorogabili o rinnovabili. In tal caso l'ente gestore stipula con l'assegnatario una specifica convenzione a termine.*
6. *In caso di calamità naturale, riconosciuta e dichiarata nelle forme di legge, il comune può utilizzare, ai sensi del comma 5, alloggi di edilizia sociale per la sistemazione di nuclei familiari che, a seguito della calamità stessa, non possono risiedere nell'abitazione a qualsiasi titolo condotta, anche in deroga all'aliquota massima prevista dal comma 1.*

Titolo III - Regolamento D.P.G.R. 12/R del 4/10/11
ASSEGNAZIONI AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 DELLA L.R. 3/2010
Art. 6. (Situazioni di emergenza abitativa) e Regolamento D.P.G.R. 1/R del 19/01/18, art. 1
(Modifiche all'art. 6 del D.P.G.R. 12/R del 4/10/11)

1. Sono considerate situazioni di emergenza abitativa, ai fini dell'applicazione dell'articolo 10 della L.R. 3/2010, quelle dei nuclei che:

- a) sono assoggettati a procedure esecutive di sfratto o a decreto di trasferimento conseguente a procedura esecutiva immobiliare o a rilascio dell'abitazione coniugale a seguito di sentenza di assegnazione all'altro coniuge;
- b) devono forzatamente rilasciare l'alloggio in cui abitano a seguito di ordinanza di sgombero o in conseguenza di eventi calamitosi che lo rendano inutilizzabile;
- c) abitano un alloggio dichiarato, dalla competente azienda sanitaria locale, non idoneo all'abitazione, in relazione alle condizioni di salute di uno o più degli occupanti;
- d) si trovano nella condizione di profughi o rifugiati;
- e) risultano ospiti da almeno tre mesi di dormitori pubblici o di altra struttura alloggiativa procurata a titolo temporaneo dagli organi preposti all'assistenza pubblica;
- e bis) sono titolari di sistemazione provvisoria, di cui all'art. 10, comma 5, della L.R. 3/2010, in scadenza, qualora il comune accerti l'impossibilità del nucleo di reperire una diversa soluzione abitativa.

2. Il provvedimento comunale di richiesta del parere per l'assegnazione dell'alloggio, previsto dall'articolo 10, comma 4, della L.R. 3/2010, deve contenere esplicita indicazione della situazione di emergenza in cui versa il nucleo, con riferimento a quelle indicate al comma 1.

I cittadini in emergenza abitativa per ottenere l'assegnazione di alloggi di edilizia sociale con l'utilizzo della riserva, devono essere in possesso dei requisiti di accesso stabiliti dall'art. 3 della L.R. 3/2010 oltre ai sottoelencati ulteriori requisiti:

- a) essere residente da almeno 3 anni nel comune Biella;
- b) non aver rinunciato all'assegnazione di un alloggio di edilizia sociale in qualsiasi comune dell'ambito territoriale n. 25, a far data dall'insorgere della condizione di emergenza abitativa;
- c) non essere titolare di diritti esclusivi di proprietà o di altri diritti reali esclusivi di godimento su alloggio di categoria catastale A1, A2, A7, A8, A9 e A10 ubicato nel territorio nazionale;

EMERGENZA ABITATIVA DI NUCLEI CHE SONO ASSOGGETTATI A PROCEDURE ESECUTIVE DI RILASCIO DELL'ABITAZIONE (SFRATTO CONVALIDATO o DECRETO DI TRASFERIMENTO CONSEGUENTE A PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE)

NB: le istanze devono essere presentate entro non oltre 60 giorni dalla effettiva perdita dell'abitazione.

Gli interessati prima di presentare istanza di emergenza abitativa devono aver valutato la possibilità di beneficiare dei contributi di cui alle misure regionali "Fondo Inquilini Morosi incolpevoli" e "Agenzie sociali per la locazione", qualora in vigore, le cui finalità sono quelle di contrastare le situazioni di sfratto per morosità, favorendo la sottoscrizione di nuovi contratti a canone concordato ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della Legge 9/12/1998 n. 431.

ulteriori requisiti

1. SFRATTO

- a) residenza del richiedente da almeno un anno nell'alloggio oggetto di procedura esecutiva di rilascio;
- b) presenza di titolo esecutivo di rilascio emesso successivamente alla sentenza di convalida dello sfratto (precetto o monitoria di sgombero o successivo rinvio);
- c) l'esecuzione non deve essere avvenuta a seguito di accordo tra le parti. In ogni caso l'alloggio non dovrà essere stato lasciato spontaneamente prima della conclusione della procedura esecutiva;
- d) la procedura di sgombero non deve derivare da occupazione senza titolo accertata con sentenza;
- e) regolare corresponsione, senza aiuti legati a misure di contribuzione Regionali o Comunali, del canone di locazione per almeno dodici mesi prima dell'insorgere della morosità,;

fattispecie che danno diritto a punteggio aggiuntivo

morosità dovuta a comprovate cause indipendenti alla volontà del nucleo familiare richiedente, insorte non oltre dodici mesi prima dall'inizio della procedura esecutiva di rilascio dell'abitazione, quali:

- perdita del posto di lavoro salvo giusta causa;
- riduzione in modo continuativo dell'orario di lavoro nella misura di almeno il 50%;
- cassa integrazione straordinaria;
- mobilità;
- termine lavoro interinale di almeno 3 mesi ;
- spese sostenute e documentate che abbiano comportato una riduzione del reddito di almeno il 50% , per gravi motivi di salute riferiti ad un componente il nucleo familiare ;
- insorgenza d'invalidità superiore al 66%;

In presenza di particolari situazioni di disagio socio-economico, in sede d'istruttoria, potrà essere assegnato un punteggio da parte del rappresentante del Servizio Sociale professionale membro della Commissione .

2. DECRETO DI TRASFERIMENTO CONSEGUENTE A PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE

NB: le istanze devono essere presentate entro non oltre 60 giorni dalla effettiva perdita dell'abitazione.

- a) residenza del richiedente da almeno un anno nell'alloggio oggetto di procedura esecutiva di rilascio;
- b) presenza di decreto di trasferimento conseguente a procedura esecutiva immobiliare;

fattispecie che danno diritto a punteggio aggiuntivo

pignoramento dovuto a comprovate cause indipendenti alla volontà del nucleo familiare richiedente, insorte non oltre dodici mesi prima dall'inizio della procedura esecutiva di rilascio dell'abitazione, quali:

- perdita del posto di lavoro salvo giusta causa;
- riduzione in modo continuativo dell'orario di lavoro nella misura di almeno il 50%;
- cassa integrazione straordinaria;
- mobilità;
- termine lavoro interinale di almeno 3 mesi ;
- spese sostenute e documentate che abbiano comportato una riduzione del reddito di almeno il 50% , per gravi motivi di salute riferiti ad un componente il nucleo familiare ;
- insorgenza d'invalidità superiore al 66%;

In presenza di particolari situazioni di disagio socio-economico, in sede d'istruttoria, potrà essere assegnato un punteggio da parte del rappresentante del Servizio Sociale professionale membro della Commissione .

Possono presentare istanza per l'assegnazione di alloggio sia il proprietario esecutato sia l'inquilino dell'alloggio oggetto della procedura. In casi di istanza presentata dall'inquilino quest'ultimo dovrà dimostrare di essere titolare di contratto di locazione stipulato in data anteriore al decreto di trasferimento.

EMERGENZA ABITATIVA DI NUCLEI CHE SONO ASSOGGETTATI A RILASCIO DELL'ABITAZIONE CONIUGALE A SEGUITO DI SENTENZA DI ASSEGNAZIONE ALL'ALTRO CONIUGE;

NB: le istanze devono essere presentate entro 180 giorni dalla data di esecutività della sentenza di assegnazione all'altro coniuge;

Gli interessati prima di presentare istanza di emergenza abitativa devono aver valutato la possibilità di beneficiare del contributo di cui alla misura regionale "Agenzie sociali per la locazione", qualora in vigore, la cui finalità è quella di favorire la sottoscrizione di nuovi contratti a canone concordato ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della Legge 9/12/1998 n. 431.

ulteriori requisiti

a) presenza nel nucleo familiare di figli minori per i quali sia dimostrata la corresponsione di assegno di mantenimento ;

fattispecie che danno diritto a punteggio aggiuntivo

- corresponsione di assegno di mantenimento **per 1 figlio;**
- corresponsione di assegno di mantenimento **per 2 figli;**
- corresponsione di assegno di mantenimento **per 3 o più figli;**

EMERGENZA ABITATIVA DI NUCLEI CHE DEVONO FORZATAMENTE RILASCIARE L'ALLOGGIO IN CUI ABITANO A SEGUITO DI ORDINANZA DI SGOMBERO O IN CONSEGUENZA DI EVENTI CALAMITOSI CHE LO RENDANO INUTILIZZABILE.

Sono considerati casi di emergenza abitativa quelli determinati dall'emissione di ordinanza di sgombero per inabitabilità dell'alloggio occupato ai sensi degli artt. 67 e 68 del Regolamento di igiene e sanità pubblica - Adottato con D.C.C. n. 64 del 14.04.03 -Approvato con D. C.C. n. 124 del 14.07.03 - Omologato con D. D. del Dipartimento di Prevenzione ASL n. 12, n.7 del 25.08.03

ulteriori requisiti

- a) l'alloggio occupato non deve essere un "alloggio improprio" (soffitta, seminterrato, interrato, rustico, box, cantina) ;
- b) residenza di almeno un anno nell'alloggio oggetto di ordinanza occupato in virtù di contratto di locazione o titolo di proprietà.
- c) l'ordinanza di sgombero deve avere carattere definitivo non costituiscono titolo per presentare domanda le ordinanze temporanee per rifacimento lavori;

Tali requisiti non sono richiesti quando si tratti di emergenza a seguito di calamità naturale;

EMERGENZA ABITATIVA DI NUCLEI CHE ABITANO UN ALLOGGIO DICHIARATO, DALLA COMPETENTE AZIENDA SANITARIA LOCALE, NON IDONEO ALL'ABITAZIONE, IN RELAZIONE ALLE CONDIZIONI DI SALUTE DI UNO O PIÙ DEGLI OCCUPANTI.

Gli interessati prima di presentare istanza di emergenza abitativa devono aver valutato la possibilità di beneficiare del contributo di cui alla misura regionale "Agenzie sociali per la locazione", qualora in vigore, la cui finalità è quella di favorire la sottoscrizione di nuovi contratti a canone concordato ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della Legge 9/12/1998 n. 431.

Possono essere considerati casi di emergenza abitativa quelli determinati da presenza di invalidità permanente superiore all'80%, intervenuta dopo la stipula del contratto di locazione o di acquisto dell'alloggio, unitamente a dichiarazione del competente ufficio tecnico comunale, che attesti la presenza di barriere architettoniche che rendono inaccessibile l'alloggio occupato.

EMERGENZA ABITATIVA DI NUCLEI CHE SI TROVANO NELLA CONDIZIONE DI PROFUGHI O RIFUGIATI.

ulteriori requisiti

1. PROFUGHI

- a) rimpatriati da non oltre un quinquennio e che non svolgano attività lavorativa;

2. RIFUGIATI

- a) in possesso dello status di rifugiato;
- b) in possesso di un permesso di soggiorno di durata quinquennale ;
- c) in possesso dello status di rifugiato da non oltre un quinquennio ;
- d) che non svolgano alcuna attività lavorativa ;

EMERGENZA ABITATIVA DI NUCLEI CHE RISULTANO OSPITI DA ALMENO TRE MESI DI DORMITORI PUBBLICI, DI ALTRA STRUTTURA ALLOGGIATIVA PROCURATA A TITOLO TEMPORANEO DAGLI ORGANI PREPOSTI ALL'ASSISTENZA PUBBLICA O DI SISTEMAZIONE PROVVISORIA, DI CUI ALL'ART. 10, COMMA 5, DELLA L.R. 3/2010, IN SCADENZA, QUALORA IL COMUNE ACCERTI L'IMPOSSIBILITÀ DEL NUCLEO DI REPERIRE UNA DIVERSA SOLUZIONE ABITATIVA.

ulteriori requisiti

- a) inseriti in un progetto per il recupero dell'autonomia predisposto in collaborazione con il servizio sociale del Comune di Biella;
- b) possesso di un minimo reddito/provvиденza al fine del pagamento della quota a proprio carico per aver diritto al riconoscimento della morosità incolpevole (Fondo Sociale)

ASSEGNAZIONE A NUCLEI FAMILIARI IN SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA DI ALLOGGI NON DI EDILIZIA SOCIALE (LEGGE 431/ 1998)

I cittadini in emergenza abitativa per ottenere l'assegnazione di alloggi NON di edilizia sociale con l'utilizzo della riserva, devono essere segnalati dal Servizio Sociale con relazione sociale ed essere in possesso dei sottoelencati ulteriori requisiti:

- d) essere residente da almeno 3 anni nel comune Biella;
- e) non aver rinunciato all'assegnazione di un alloggio di edilizia sociale in qualsiasi comune dell'ambito territoriale n. 25, a far data dall'insorgere della condizione di emergenza abitativa;
- f) non essere titolare di diritti esclusivi di proprietà o di altri diritti reali esclusivi di godimento su alloggio di categoria catastale A1, A2, A7, A8, A9 e A10 ubicato nel territorio nazionale.

CRITERI DI PRIORITA' PER L'ASSEGNAZIONE

Essendo le risorse limitate, potrà accadere che non sia consentita l'assegnazione di un alloggio comunale o con l'utilizzo della riserva a tutti coloro che ne fanno richiesta.

Nel caso in cui risultino più soggetti richiedenti nelle medesime condizioni e il numero delle richieste ammissibili sia superiore alle reali disponibilità si provvederà alla costituzione di una graduatoria con i criteri e i punteggi di seguito illustrati:

CONDIZIONI PRINCIPALI DI URGENZA

Emergenza abitativa a seguito di ordinanza di sgombero o in conseguenza di eventi calamitosi che lo rendano inutilizzabile		Punti 40
Emergenza abitativa determinata da procedura esecutiva per il rilascio dell'abitazione:		Punti 10
<ul style="list-style-type: none"> • in presenza di procedure esecutive di sfratto o decreto di trasferimento o rilascio dell'abitazione coniugale a seguito di sentenza di assegnazione all'altro coniuge - <u>già eseguiti</u> • in presenza di procedure esecutive di sfratto o decreto di trasferimento conseguente a procedura esecutiva immobiliare o rilascio dell'abitazione coniugale a seguito di sentenza di assegnazione all'altro coniuge – <u>non ancora eseguiti</u> 		Punti 8
Punteggi aggiuntivi per sfratto e decreto di trasferimento		
perdita del posto di lavoro a tempo indeterminato salvo giusta causa	10	
insorgenza d'invalidità superiore al 85%	10	
termine lavoro interinale di almeno 3 mesi	8	
insorgenza d'invalidità compresa fra il 74% e l'85%;	8	
insorgenza d'invalidità compresa fra il 66% e l'74%;	6	
riduzione in modo continuativo dell'orario di lavoro nella misura di almeno il 50%;	6	
spese sostenute e documentate che abbiano comportato una riduzione del reddito di almeno il 50%, per gravi motivi di salute riferiti ad un componente il nucleo familiare ;	6	
mobilità;	4	
cassa integrazione straordinaria	2	
Punteggi aggiuntivi per rilascio abitazione coniugale		
Corresponsione di assegno di mantenimento per un figlio	2	
Corresponsione di assegno di mantenimento per due figli	4	
Corresponsione di assegno di mantenimento per tre o più figli	6	
Punteggi aggiuntivi per valutazione servizio sociale professionale		
	2	
	4	
	6	
Emergenza abitativa per sistemazione di ospiti da almeno tre mesi di dormitori pubblici o di altra struttura alloggiativa procurata a titolo temporaneo dagli organi preposti all'assistenza pubblica		Punti 10
Emergenza abitativa a seguito di dichiarazione della competente azienda sanitaria locale di alloggio non idoneo all'abitazione, in relazione alle condizioni di salute di uno o più degli occupanti		Punti 8
Emergenza abitativa per sistemazione di profughi o rifugiati		Punti 6

Emergenza abitativa di soggetti in carico ai servizi sociali della città di Biella, inseriti in un progetto nel quale la “risorsa casa” sia collegata ad altri interventi sociali mirati all’inserimento o al recupero dell’autonomia:	NON EDILIZIA SOCIALE	
Punteggi aggiuntivi per valutazione servizio sociale professionale		
	2	
	4	
	6	

I punteggi sopra indicati non sono cumulabili tra loro; in caso di ricorso di più condizioni, si considera quella che dà diritto al valore più alto.

CARATTERISTICHE SOCIALI DEL NUCLEO FAMILIARE

Persona sola	Punti 8
Persona sola con invalidità certificata superiore al 66%	Punti 10
Persona sola di età superiore ai 65 anni	Punti 6
Nucleo monoparentale con figli a carico - se minore con gravi patologie certificate + 4 - se maggiorenne con gravi patologie certificate + 2	Punti 12
Nucleo di due o più soggetti adulti Punteggio aggiuntivo: - con un minore + 2 - con due minori + 4 - con tre o più minori + 6 - con 1 o più anziani ultrasessantacinquenni + 2 - con 1 componente con invalidità certificata > 66% + 4 - con più componenti con invalidità certificata > 66% + 6	Punti 2
Famiglia di anziani ultrasessantacinquenni Punteggio aggiuntivo: - con un minore + 2 - con due minori + 4 - con tre o più minori + 6 - con 1 componente con invalidità certificata > 66% + 4 - con più componenti con invalidità certificata > 66% + 6	Punti 4

Nel caso ricorrano più requisiti aggiuntivi si considera il punteggio più rilevante maggiorato di 2 punti. Qualora il punteggio dei requisiti aggiuntivi sia uguale si aggiungono comunque punti 2

MODALITA' DI ACCESSO

Presentazione della domanda

I cittadini in emergenza abitativa per ottenere l'assegnazione di un alloggio comunale non di edilizia sociale o di edilizia sociale con l'utilizzo della riserva, devono presentare domanda, redatta su apposito modulo predisposto dal settore e corredata dalla necessaria documentazione, allo sportello Politiche Abitative .

Il Dirigente dei Servizi sociali, un Assistente sociale, un funzionario dell'Ufficio Patrimonio e almeno un rappresentante dell'Ufficio Politiche abitative, fatta salva la disponibilità di alloggi da assegnare, periodicamente, svolgeranno la funzione di verifica delle domande avanzate da nuclei familiari o singoli soggetti in condizioni di grave disagio sociale ed abitativo e ne valuteranno il possesso dei requisiti formali e sostanziali.

Seguirà la predisposizione di una lista di aspiranti assegnatari che avrà durata annuale dall'approvazione.

L'eventuale assegnazione di un alloggio è subordinato:

- alla disponibilità di alloggi al momento dell'esame delle domande ;
- alla idoneità dell'alloggio rispetto alla composizione del nucleo richiedente ;
- al punteggio ottenuto in sede di Commissione;

A parità di punteggio, in sede di Commissione verrà valutata la condizione socio-economica più disagiata ed urgente.

La lista può essere soggetta ad aggiornamenti dettati dall'urgenza di situazioni di particolare emergenza che dovessero verificarsi nel periodo di validità della stessa.

L'Ufficio Politiche Abitative, nel periodo di validità della lista, potrà disporre verifiche sul permanere dei requisiti e potrà procedere alla cancellazione della domanda, qualora risultasse superata la fase dell'emergenza abitativa, grazie anche al supporto o all'intervento pro-attivo dei servizi sociali o di altri soggetti preposti al benessere e all'autonomia delle persone.

Mancata accettazione

La mancata accettazione di un alloggio proposto, qualora non giustificato da gravi motivazioni documentate, comporta la cancellazione della domanda dalla lista degli aspiranti assegnatari di cui alle presenti linee guida.

